

# **I REGISTRI CONTABILI IVA IVA VENDITE - CORRISPETTIVI IVA ACQUISTI**

## **Determinazione dell'IVA sulle vendite effettuate in Farmacia**

### **Vendite certificate da Fatture emesse.**

La fattura è il documento principale mediante il quale vengono documentate le operazioni rilevanti ai fini IVA (imponibili, esenti e non imponibili) e costituisce il necessario presupposto per l'applicazione dei principi della "rivalsa" e della "detrazione" (ris. 17.6.2002, n. 190/E).

Occorre preliminarmente notare che i commercianti al minuto, artigiani e assimilati non sono obbligati ad emettere fattura, a meno che non sia il cliente a richiederlo espressamente nel momento di effettuazione della operazione di acquisto.

Nel caso di cessione di beni effettuate ad operatori commerciali vige l'obbligo per questi di richiedere la fattura al cedente il bene (comma 3 art. 22 DPR 633/72) anche se questo è un commerciante al dettaglio.

### **Fattura**

Dal punto di vista del codice civile la fattura è il documento (anche fiscale) obbligatorio redatto dal venditore e attestante l'esecuzione del contratto di compravendita e il diritto a riscuoterne il prezzo.

La fattura deve essere emessa il giorno dell'operazione (vedi dopo per la fattura differita) distinguendo per la farmacia due tipologie diverse:

- ⇒ cessione di beni mobili: il giorno della consegna o spedizione; se vi è il documento di consegna (DDT), la fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione (fattura differita) ma l'importo dell'iva vendite deve essere inclusa nella liquidazione del periodo di consegna dei beni;
- ⇒ prestazione di servizi: il primo momento tra il pagamento del corrispettivo e l'emissione della fattura (per l'IVA)

### **Contenuto della fattura**

La fattura deve essere emessa in due esemplari: l'originale, che va consegnato o spedito al cliente, e la copia che deve essere conservata dall'emittente (per un periodo non inferiore a 10 anni ai fini civilistici e il termine dell'azione di controllo – accertamento per i fini fiscali, normalmente 5 anni).

Il contenuto può essere redatto senza vincoli particolari (ad esempio i dati identificativi del venditore possono essere inseriti nello schema nel centro in alto, oppure sulla sinistra in basso), ma deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi previsti dal comma 2 dell'art. 21 della legge IVA:

1. la data di emissione e il numero progressivo attribuito (che ad ogni inizio anno deve ripartire da uno o seguire una numerazione univoca dall'inizio della attività);
2. i dati identificativi dell'emittente, che sono:
  - ⇒ il nominativo o la ragione sociale, nel caso di società;
  - ⇒ l'indirizzo;
  - ⇒ il numero di partita IVA, il codice fiscale = l'iscrizione al Registro delle imprese;
3. i dati identificativi del compratore, che sono:
  - ⇒ il nominativo o la ragione sociale, nel caso di società;
  - ⇒ l'indirizzo;

⇒ il codice fiscale o la partita iva

4. il tipo di pagamento;
5. gli estremi dei documenti di trasporto, cioè data e numero progressivo dei DDT, se si tratta di fattura differita;
6. la natura, qualità e quantità dei beni ceduti;
7. il prezzo unitario dei beni e il prezzo complessivo (ottenuto moltiplicando quantità per prezzo unitario);
8. gli eventuali sconti e oneri accessori;
9. l'aliquota e l'ammontare dell'IVA; se la vendita contempla beni o servizi soggetti ad aliquote diverse dovranno essere indicati separatamente gli elementi necessari alla determinazione della base imponibile e dell'imposta;
10. il totale fattura, che costituisce l'importo totale a debito del compratore.

### **La fattura immediata e la fattura differita**

Per le vendite per le quali è richiesta l'emissione di fattura, come visto sopra, la fattura deve essere emessa nel momento dell'effettuazione dell'operazione, ossia nel momento della consegna del bene per le vendite di beni.

**E' consentita l'emissione di un documento riepilogativo** delle vendite effettuate in un certo periodo alle seguenti condizioni:

- ⇒ la consegna dei beni (di volta in volta) deve essere accompagnata da un documento che certifichi le parti tra le quali avviene la consegna / vendita, la quantità e qualità dei beni consegnati – **DDT**
- ⇒ la fattura riepilogativa delle consegne effettuate deve contenere il riferimento ai DDT, meglio nuovamente tutta la descrizione dei beni,
- ⇒ deve raggruppare le consegne effettuate all'interno di un mese solare e deve essere emessa entro il 15 del mese successivo
- ⇒ l'imposta calcolata sulle cessioni effettuate e documentate dai DDT del mese, deve essere conteggiata nella liquidazione del mese di competenza, ossia le consegne di giugno devono essere valorizzate e la relativa iva deve essere versata con l'altra IVA del mese di giugno.

### **Coesistenza dei due sistemi di fatturazione e scontrino fiscale**

**Qualora la farmacia voglia adottare i due sistemi di fatturazione** – immediato e differito – si verificherà un aggravio di incombenze perchè dovrà prestare attenzione alla progressività della numerazione o adottare distinte serie di numerazione.

Per i commercianti al minuto con l'emissione della **fattura immediata** non è obbligatoria la contemporanea emissione dello scontrino fiscale.

L'esonero non opera se la fattura viene emessa in un momento successivo anche se entro mezzanotte del giorno stesso e in tal caso sulla fattura occorre **indicare il numero dello scontrino fiscale emesso**, anche per non duplicare le vendite! sul registro dei corrispettivi.

Volendo proprio cercarsi “rogne” .... lo scontrino fiscale può sostituire il Ddt per consentire l'emissione della fattura differita, a condizione che lo scontrino riporti natura, qualità e quantità dell'operazione e che lo stesso si integri con codice fiscale e dati identificativi del cliente. Potrebbe essere il caso di scontrini “intelligenti” riepilogati in una fattura a fine mese ....

### **I corrispettivi per le vendite al dettaglio**

I commercianti al minuto – ai sensi dell'art. 22 della Legge IVA, possono registrare le vendite effettuate nei locali aperti al pubblico, attraverso una registrazione cumulativa giornaliera.

Il registro dei corrispettivi quindi riassume giorno per giorno le vendite effettuate dai commercianti al minuto e deve, nel caso tipico della farmacia, contenere:

1. l'importo delle vendite effettuate nel giorno come certificato dal giornale di fondo del misuratore fiscale distinto per aliquota di vendita (vedi sotto "ventilazione")
2. l'importo delle vendite effettuate con emissione di fattura accompagnatoria, avendo cura di indicare se la fattura è stata emessa con emissione di scontrino fiscale o senza scontrino fiscale e l'indicazione giorno per giorno del numero delle fatture emesse (ad es. fatt da n. 123 a 142) ;
3. l'importo delle vendite effettuate attraverso i distributori automatici – esonerate dall'emissione di documenti fiscali (scontrino o ricevute fiscali)
4. l'importo degli incassi, per le vendite effettuate al SSN, precedentemente sottoposti a condizione di sospensione (vedi dopo): la cosiddetta "mutua"

### **La ventilazione**

Per le vendite al dettaglio il calcolo e quindi la liquidazione dell'IVA a debito per tali cessioni è generalmente effettuata scorporando l'imposta dal corrispettivo lordo. Ossia posto il totale degli incassi (del giorno o del mese)

incasso	€56.243,00
aliquota	10%
divisore	1,10
imponibile	€51.130,00
iva inclusa	€ 5.113,00

Nel caso delle farmacia e dei commercianti al dettaglio di prodotti alimentari, di vestiario, tessili e di calzature, la normativa (DM 24.2.1973) ha previsto – data l'onerosità amministrativa di tenere conto delle vendite effettuate alle varie aliquote di vendita – un particolare sistema di calcolo dell'IVA inclusa nelle vendite denominata "ventilazione".

Il metodo prevede di calcolare, in ragione di anno solare, la proporzione di composizione degli acquisti di merci destinate alla rivendita, alle varie aliquote IVA. In un esempio concreto di liquidazione iva periodica attraverso il metodo della ventilazione viene riportato di seguito.



## F.CIA Di PROVA

**Codice fiscale XXXXXXXXXXXXX – Partita iva 01234567890  
VIA XXXX XXX N.XX - 10000 - XXXXXXXXXXXX (XX)**

### PROSPETTO LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA ( PROVA ) **PERIODO xxxxx**

Aliquota		ACQUISTO		VENDITE		CORRISPETTIVI	
		Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
4	Aliquota 4%	1.702,13	68,09	6.739,36	269,58	1.465,23	58,61
10	Aliquota 10%	89.301,95	8.930,24	247,73	24,77	120.831,66	12.083,17
21	Aliquota 21%	45,20	9,50			52,36	10,99
22	Aliquota 22%	32.620,33	7.176,51	3.644,61	801,82	35.003,83	7.700,84
300	ESCLUSO IVA	102,65					
310	Esente art.10	69,34					
315	Escluso a.15	6,00					
326	Non sogg. a.26	-275,89					
600	NON DETRAIBILE	309,06	67,97				
	TOTALE	123.948,74	16.184,34	10.631,70	1.096,17	157.353,08	19.853,61
		140.133,08		11.727,87		177.206,69	

LIQUIDAZIONE IVA			
I.V.A. SU VENDITE	1.096,17	( Di cui ventilati : 19.799,87 ) ( imponibile 1.066,08 )	VERSAMENTO ESEGUITO IL 16/04/14 CON F24 REM.BANK. ABI-CAB 0XXX-XXXXX
I.V.A. SU CORRISPETTIVI	19.853,61		
ACQ.INTRA DI BENI	234,53		
I.V.A. SU ACQUISTI INTRACOMUN	234,53		
I.V.A. SU ACQUISTI	16.184,34		
IMPOSTA A DEBITO	4.765,44		
IMPOSTA DA VERSARE	4.765,44		

DATI BASE PER CALCOLO VENTILAZIONE						
4		3.342,15	133,68	0,861372576	1.523,84	
10		275.612,51	27.561,36	75,131884301	132.914,83	
21		119,42	25,08	0,035809673	63,35	
22		79.285,25	17.442,80	23,970933449	42.406,67	
	TOTALE	358.359,33	45.162,92	99,999999999	176.908,69	
		403.522,25				

**In sintesi il metodo prevede di sommare i soli acquisti destinati alla rivendita dall'inizio dell'anno (non solo quindi del periodo per il quale si sta liquidando l'IVA) calcolare la composizione degli acquisti alle varie (4 – 10 -22) aliquote IVA e infine suddividere gli incassi del periodo (mese o trimestre) in proporzione a quanto calcolato. Gli incassi così ripartiti vengono scorporati dell'IVA inglobata.**

**L'iva per le cessioni di beni e prestazioni di servizi resi allo Stato e agli Enti Pubblici.**

L'erario, "a volte", può differire le proprie esigenze di incasso a fronte di .. riconosciute esigenze "particolari". Ciò può avvenire a fronte di calamità naturali (zone terremotate o alluvionate) e nel caso specifico dell'IVA lo ha previsto per legge

ordinaria in quanto a volte si può trovare nella particolare posizione di Ente Creditore (incasso della imposta) e di Ente Debitore (il soggetto – ultimo consumatore) che deve per obbligo di rivalsa, pagare l'imposta.

Si è così creata la necessità dell'emissione di una norma che sospende gli effetti del "debito IVA" per le cessioni fatte al "consumatore finale Stato": il comma 5 dell' art. 6 della Legge IVA prevede:

#### **Articolo 6**

##### **Effettuazione delle operazioni**

*... omissis ..*

*5. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. **Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti**, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, **nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato** ancorché dotati di personalità giuridica, **agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi** costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, **agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza**, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione (1).*

Da quanto sopra esposto **la Farmacia includerà nelle operazioni "attive"** ai fini del conteggio dell'IVA dovuta del periodo (infrannuale ed annuale) quanto venduto alla ASL (Regione) di appartenenza **solo nel momento dell'effettivo incasso e nel giorno in cui ne viene a conoscenza.**

### **Come si “certificano” le vendite effettuate: il misuratore fiscale o registratore di cassa.**

La legge prevede l'**obbligo generalizzato di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale per tutti i soggetti non obbligati all'emissione della fattura** – come abbiamo visto sopra se non richiesta preventivamente, ossia prima della vendita).

Quindi le farmacie nel momento della consegna = all'atto della vendita (per semplicità) devono emettere ad accompagnamento della merce venduta, uno scontrino fiscale che deve indicare tutti i dati fiscali dell'emittente, dei beni e dei corrispettivi pattuiti.

Nel caso specifico di cessione di farmaci sono intervenute recenti modifiche in tema di identificazione dell'acquirente e dei beni ceduti, il cosiddetto scontrino “parlante” con indicazione del codice fiscale e del codice del farmaco e della sua natura e quantità.

Bisogna però mettere in conto la possibilità che il registratore di cassa vada incontro ad un guasto, anche momentaneo: cosa fare, in tal caso?

La legge lo dice chiaramente: nel luogo di vendita delle merci o dei servizi al cliente occorre detenere **un registro di emergenza**.

Questo registro chiamato “delle rotture” andranno riportati a mano tutti gli incassi ottenuti nei minuti o nelle ore in cui il registratore è andato fuori uso e quindi vendita per vendita ...

Di seguito riporto una pagina di un registro corrispettivi “personalizzato” per l'attività di farmacia.

1<sup>a</sup> QUINDICINA

MESE

Marzo

ANNO 2011

D A T A	INCASSI GIORNALIERI					CESSIONI con D.d.T. per FATTURE DIFFERITE	TOTALE CORRISPETTIVI GIORNALIERI	* SCONTI CASSA dato extracontabile
	CESSIONE DI BENI	PRESTAZIONI DI SERVIZI	VENDITA LIBRI Cessione prodotti editoriali	FATTURE IMMEDIATE NUMERO dal al	IMPORTO			
1	4895,99	5,16	,	10:10	1944,00	,	6844,38	38,49
2	4946,15	93,85	,	11:11	8883,72	,	13853,12	21,00
3	3738,53	,	,	:	,	,	3738,53	43,69
4	3991,09	,	,	:	,	,	3991,09	15,39
5	,	,	,	:	,	,	,	,
6	,	,	,	:	,	,	,	,
7	4439,35	,	,	12:12	36,58	,	4475,93	33,68
8	3197,18	,	,	:	,	,	3197,18	38,24
9	,	,	,	:	,	,	,	,
10	4993,93	40,00	,	:	,	,	4993,93	62,11
11	4527,05	,	,	:	,	,	4527,05	90,84
12	4596,09	,	,	:	,	,	4596,09	37,38
13	,	,	,	:	,	,	,	,
14	4455,49	,	,	:	,	,	4455,49	35,68
15	4087,69	,	,	:	,	,	4087,69	18,68
-	,	,	,	:	,	,	,	,
TOT.	47849,68	88,41						134,81

INCASSO DEL S.S.N. MESE DI GennaioBATTUTO SUL REGISTRATORE DI CASSA IL 07/03/11

IMPORTI

98553,89

FATTURE DIFFERITE EMESSE

PER CONSEGNE E SCONTRINI DEL PERIODO IN CORSO

IMPORTI

,

NEL CASO DI UTILIZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI  
INDICARE DATA ED IMPORTO DEL RELATIVO AVVENUTO INCASSO

DATA	IMPORTI
10/3	4000
	,
	,
	,
	,
	,
	,

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE GLI IMPORTI E LE INFORMAZIONI INDICA

IN FEDE

FIRMA .....

I E COMPLETI.

DATI DI CONTROLLO - COMPILAZIONE A CURA DELL'UFFICIO

TOTALE INCASSI

€ .....

FATTURE ACQUISTO N. ....

TOTALE MOVIMENTI CON IVA

€ .....

TOTALE MOVIMENTI VARI

€ .....

FATTURE EMESSE N. ....



## Il registro degli acquisti e delle spese

Gli acquisti, meglio i documenti di acquisto e di spesa del periodo devono essere trascritti in un apposito registro (art. 25 DPR 633/72). La detrazione IVA può essere effettuata ( ... maggior termine ... ) entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il è sorto il diritto alla detrazione ossia entro il secondo anno dal ricevimento della fattura.

Ditta n.		TO				cod.att.: 477310 FARMACIA		cod.fis.: part.iva:	
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO ***									
Periodo : GENNAIO 2011					Pagina n. 7/2011				
Data T.D.	Caus. Agg.	Codice	Ragione Sociale fornitore	Num.Doc.	Dt. Doc.	Imponibile	iva	Imposta	Totale doc.
15/01/11	FATT	366	CARTOLLA GUGLIA ROSSA SNC	1	31/12/10	28,50	20	5,70	34,20
15/01/11	FATT	60	GIANNA S.N.C.	2	31/12/10	3,49	20	0,70	4,19
15/01/11	FATT	10	ANTINCENDI VAL SUSÀ DI FASSINO	3	30/12/10	16,15	20	3,23	19,38
15/01/11	N.C. BDR	262	ASSINDE INDENNIZZI SPA	4	27/12/10	461,09-	302	Escluso a 2-3-7	461,09-
15/01/11	FATT	263	ASSINDE SERVIZI S.R.L.	5	27/12/10	10,00	20	2,00	12,00
15/01/11	FATT BDR	29	NYCOMED SPA	6	03/09/10	512,97	20 9V	102,59	615,56
15/01/11	FATT	170	TELECOM ITALIA SPA	7	06/12/10	168,65	20	33,73	
						0,38-	300	ESCLUSO IVA	202,00
15/01/11	FATT	437	EDISON ENERGIA SPA	8	22/12/10	704,65	20	140,93	
						0,08-	300	ESCLUSO IVA	845,50
15/01/11	FATT BDR	132	UNIFARMA SPA	9	31/12/10	120,16	10 9V	12,02	132,18
15/01/11	FATT BDR	132	UNIFARMA SPA	10	31/12/10	30,84	4 9V	1,23	
						31,438,89	10 9V	3,143,88	
						2,837,39	20 9V	567,47	38.019,70
15/01/11	FATT	132	UNIFARMA SPA	11	31/12/10	64,49	20	12,90	77,39
15/01/11	FATT	13	ASPED S.R.L.	12	30/12/10	244,76	20	48,95	
						1,50	315	Escluso a 15	295,21
15/01/11	FATT BDR	461	FARMACEUTICI DOTT.CICCARELLI SPA	13	22/12/10	302,49	20 9V	60,50	362,99
15/01/11	FATT BDR	126	SSL HEALTHCARE ITALIA SPA	14	20/12/10	120,09	20 9V	24,02	
						240,18	10 9V	24,02	408,31
15/01/11	FATT BDR	73	JOHNSON-JOHNSON SPA	15	21/12/10	272,16	10 9V	27,22	
						29,28	20 9V	5,88	334,52
15/01/11	FATT BDR	66	GLAXOSMITHKLINE CONS. HEALT. SPA	16	09/12/10	119,04	20 9V	23,81	142,85
15/01/11	FATT BDR	91	NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA	17	13/12/10	1.784,05	10 9V	178,41	1.962,46
15/01/11	FATT BDR	4	ACTIS S.R.L.	18	21/12/10	250,80	20 9V	50,16	300,96
15/01/11	FATT BDR	385	L'OREAL ITALIA SPA	19	16/12/10	231,56	20 9V	46,31	277,87
15/01/11	FATT BDR	440	SE.VEN.PHARMA SRL	20	04/01/11	180,69	20 9V	36,14	
						32,40	10 9V	3,24	252,47
15/01/11	FATT DPC	132	UNIFARMA SPA	21	31/12/10	72,60	20	14,52	87,12
15/01/11	FATT BDR	12	ARTSANA SPA	22	27/12/10	680,84	20 9V	136,17	817,01
15/01/11	FATT BDR	12	ARTSANA SPA	23	27/12/10	150,83	20 9V	30,17	181,00
15/01/11	FATT BDR	418	UNICO SPA	24	31/12/10	74,97	4 9V	3,00	
						4,199,90	10 9V	419,99	
						1,107,98	20 9V	221,60	6.027,44
15/01/11	FATT BDR	418	UNICO SPA	25	31/12/10	27,03	10 9V	2,70	29,73
15/01/11	N.C. BDR	418	UNICO SPA	26	31/12/10	25,51-	10 9V	2,55-	
						71,77-	20 9V	14,35-	114,18-
15/01/11	N.C. BDR	385	L'OREAL ITALIA SPA	27	28/12/10	177,00	326 Non sogg. a 26		177,00
15/01/11	N.C. BDR	101	PIERRE FABRE ITALIA SPA	28	20/12/10	118,00-	20 9V	23,60-	141,60-
15/01/11	FATT	431	ERRETTESSE SRL	29	30/12/10	45,00	20	9,00	
						2,50	315	Escluso a 15	56,50
31/01/11	FATT	462	ENEL ENERGIA S.P.A.	30	11/01/11	158,59	20	31,72	
						42,27	300	ESCLUSO IVA	232,58
31/01/11	FATT	441	CREPALDI FLAVIO IMPIANTI ELETTRICI	31	12/01/11	90,00	20	18,00	108,00
31/01/11	FATT	170	TELECOM ITALIA SPA	32	15/12/10	74,61	20 ND	14,92	
						74,61	20	14,92	
						77,46	300	ESCLUSO IVA	256,52
31/01/11	FATT BDR	66	GLAXOSMITHKLINE CONS. HEALT. SPA	33	13/01/11	161,33	10 9V	16,13	177,46
31/01/11	FATT BDR	91	NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA	34	12/01/11	468,80	10 9V	46,88	515,68
31/01/11	FATT BDR	110	RECORDATI SPA	35	14/01/11	576,51	10 9V	57,65	
						270,48	20 9V	54,10	958,74
31/01/11	FATT BDR	283	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	36	20/01/11	51,00	10 9V	5,10	56,10
31/01/11	FATT BDR	76	LABOR. EXPANSIENCE ITALIA SRL	37	18/01/11	185,83	20 9V	37,17	223,00
31/01/11	FATT BDR	20	BAYER S.P.A.	38	14/01/11	441,60	20 9V	88,32	529,92
31/01/11	FATT BDR	39	CORMAN S.P.A.	39	29/12/10	89,00	20 9V	17,80	106,80
31/01/11	FATT BDR	126	SSL HEALTHCARE ITALIA SPA	40	13/01/11	113,57	20 9V	22,71	136,28
31/01/11	FATT BDR	371	KELEMATA S.R.L.	41	14/01/11	417,31	20 9V	83,47	500,78
31/01/11	FATT BDR	378	SODELKA-SOCIETA' DEL KARITE' SRL	42	17/01/11	175,40	20 9V	35,08	210,48
31/01/11	FATT BDR	385	L'OREAL ITALIA SPA	43	07/01/11	532,92	20 9V	106,58	639,50
31/01/11	FATT BDR	90	DIPROS S.R.L.	44	18/01/11	570,00	20 9V	114,00	684,00
31/01/11	N.C. BDR	385	L'OREAL ITALIA SPA	45	11/01/11	140,10-	326 Non sogg. a 26		140,10-
Codice		Descrizione		Totale Imponibile		Totale Imposta			
4		Aliquota 4%		105,81		4,23			
10		Aliquota 10%		39.346,90		3.934,69			
20		Aliquota 20%		10.811,79		2.162,38			
300		ESCLUSO IVA		119,27					
302		Escluso a 2-3-7		461,09-					
315		Escluso a 15		4,00					
326		Non sogg. a 26		317,19-					
620		N.D. aliq. 20%		74,61		14,92			
TOTALE				49.684,10		6.116,22			
Monte ventilazione									
204		Acq. vent. 4%		105,81		4,23			
210		Acq. vent. 10%		39.346,90		3.934,69			
220		Acq. vent. 20%		9.130,30		1.826,08			

### **La liquidazione IVA e il pagamento dell'imposta**

A conclusione di quanto esposto la liquidazione iva del periodo di una farmacia comprenderà per l'IVA a debito:

1. l'IVA analitica indicata nelle fatture emesse a Clienti Privati ancorchè non incassate,
2. l'IVA calcolata con il metodo della ventilazione sugli incassi al dettaglio e sull'importo della "mutua" incassata nel periodo (non delle ricette consegnate) e
3. altre posizioni "minori" a debito: INTRA – Reverse Charge – autofatture (autoconsumo e altre finalità estranee all'esercizio di impresa)

mentre per gli acquisti:

1. tutta l'IVA esposta in fattura dai fornitori anche se questi non sono stati pagati,
2. parte dell'IVA esposta o scorporata dagli acquisti per beni e servizi a detraibilità limitata (gestione auto) o per beni e servizi non inerenti all'attività di impresa.

La differenza porta un saldo positivo (maggior IVA a debito rispetto all'IVA a credito) e quindi un **debito di imposta** oppure **un credito di imposta**.

Il credito di imposta viene riportato di mese in mese a compensazione "verticale" ossia imposta dello stesso tipo con imposta dello stesso tipo, fino a suo assorbimento.

Il debito di imposta viene viceversa immediatamente – entro il 16 del mese successivo – versata tramite "F24" telematico per tempestività delle informazioni e praticamente nessun costo.